

ID: 474811

MEF - RGS - Prot. 98277 del 21/12/2015



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICI X - IX

Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale del Personale e dei Servizi
Direzione Sistemi Informativi e
dell'Innovazione - Ufficio IV
Piazza Dalmazia, 1
00198 Roma

Entrata prot. 67592/2015
Allegati:
Riferimento a nota n. 10561 del 1° luglio 2015

e, p.c.:

Al Dipartimento del Tesoro
Sede

OGGETTO: Circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 relativa alle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Problematiche varie.

Si fa riferimento e seguito al parere n. 69222/RGS, reso in data 17 settembre 2015, con il quale si è dato un parziale riscontro a una serie di problematiche, esposte da codesto Dipartimento con la nota indicata in epigrafe, riguardanti dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 concernente "*Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative*", rinviando ad un separato atto la disamina delle rimanenti questioni sollevate a margine nella richiamata nota.

Ciò rammentato, le cennate questioni, in estrema sintesi, possono essere così schematizzate:

- possibilità di integrare la *Nota* ⁽²⁾ dell'Allegato E della circolare n. 2/RGS del 2015, aggiungendo dopo la locuzione "*Allegare documentazione in originale o copia autenticata*" le parole "*o autocertificazione*";
- rilevata disomogeneità delle prassi seguite a livello locale da talune Ragionerie territoriali dello Stato-RTS le quali, per la procedura del finanziamento, richiedono la compilazione di modulistica aggiuntiva – in particolare, il c.d. "*Allegato CI*", modulo sottoscritto dall'ente creditore e dal dipendente per la dimostrazione dell'avvenuta erogazione del prestito – non prevista dalle istruzioni diramate in materia di delegazioni convenzionali di pagamento.

Al riguardo, esaminate le anzidette questioni alla luce del quadro normativo di settore, si svolgono le seguenti considerazioni.

In merito alla possibilità di modificare i facsimili delle istanze di delegazione allegati alla menzionata circolare n. 2/RGS del 2015, in via generale, si rappresenta, come precisato nella medesima circolare (paragrafo 19. *Modulistica* e Allegato I, F.A.Q. n. 6), che si tratta di schemi per i quali non sussistono aprioristiche preclusioni ad una loro parziale modifica, purché risultino salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e delle notizie richieste nelle istanze in discorso e le modifiche apportate non ne stravolgano l'impianto di base.

Segnatamente alla possibilità di integrare l'Allegato E quanto alla *Nota* ⁽²⁾, si ritiene che per documentare la garanzia del prestito non occorra necessariamente produrre in originale o copia autenticata il relativo atto, potendo anche applicarsi le previsioni recate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In proposito, l'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 prevede, tra l'altro, che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, i fatti a diretta conoscenza dell'interessato possono essere comprovati dallo stesso mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il dichiarante deve dare dimostrazione di conoscere le sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per il caso di dichiarazioni mendaci.

Ciò precisato, si è dell'avviso che l'Allegato E possa essere corredato, anziché dell'originale o di una copia conforme della garanzia concernente il prestito erogato, anche di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nel rispetto della vigente normativa.

Ciò posto, qualora ritenuto conveniente, la *Nota* ⁽²⁾ potrà anche essere sostituita con la seguente:

“(2) *Allegare documentazione in originale o copia autenticata o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*”.

Per quanto riguarda la questione inerente all'eventuale necessità di produrre modulistica aggiuntiva – chiesta, a quanto riferito, da talune RTS – si rappresenta, in via generale, che le istruzioni operative per il trattamento delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento sono state compendiate nella più volte ricordata circolare n. 2/RGS del 2015, contenente anche tutta la relativa modulistica.

Ciò nondimeno, in ordine alle istanze di delegazione convenzionale di pagamento relative a contratti di finanziamento, va rammentato che nella precisata circolare è sottolineato che le stesse possono avere corso solo dopo la dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento al dipendente (paragrafo 10. *Presentazione delle istanze per i contratti di finanziamento* e Allegato I, F.A.Q. n. 41). Circa siffatta dimostrazione, poi, si è ritenuta sufficiente una notizia fornita con

semplici evidenze informatiche (ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in allegato copia in formato digitalizzato dell'assegno circolare disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica 'Eseguito' o similare) oppure un'esplicita dichiarazione in tal senso resa dallo stesso dipendente mutuatario.

Sotto quest'ultimo profilo, quindi, non appare fonte di reale criticità l'avvenuta predisposizione, da parte di alcune RTS, di modulistica aggiuntiva finalizzata a fornire un ausilio sia al dipendente sia all'istituto mutuatario, quale appare essere quella costituita dal c.d. "Allegato C1", di cui si è fatto cenno.

Infatti, si tratta, fondamentalmente, di una dichiarazione del rappresentante dell'istituto delegatario e/o del dipendente-delegante volta a dimostrare proprio l'avvenuta erogazione del finanziamento, in sostanziale sintonia con le indicazioni diramate dalla circolare n. 2/RGS del 2015.

Va da sé, però, che una simile modulistica non può assumere valenza prescrittiva, avendo un'esclusiva funzione di utile strumento agevolativo.

Il Ragioniere Generale dello Stato



